

BStGer TPF 2011 80 vom 2. Dezember 2010

Bundesstrafgericht, 2010-12-02, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_TPF_2011_80

FR: TPF TPF 2011 80 du 2 décembre 2010

IT: TPF TPF 2011 80 del 2 dicembre 2010

Regeste

Editions- und Beschlagnahmeverfügung; Siegelung.

Erwägungen

E. 19

Estratto della decisione della I Corte dei reclami penali nella causa A., B., C. Ltd. contro Ministero pubblico della Confederazione del 30 maggio 2011 (BB.2011.25, BB.2011.26, BB.2011.27)

Ordine di edizione e sequestro; apposizione di sigilli.

Art. 263, 248 cpv. 1 CPP

Qualora il detentore di carte oggetto di un ordine di sequestro si opponga invocando la facoltà di non rispondere o di non deporre oppure altri motivi, queste saranno poste sotto sigillo; spetterà quindi all'autorità penale presentare, entro 20 giorni, una domanda di dissigillamento. L'apposizione dei sigilli e il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive

TPF 2011 80

81

suscettibili di reclamo. La perquisizione non può intervenire che quando è possibile prendere conoscenza delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli. Il sequestro diventa effettivo, dopo la levata dei sigilli, solo quando l'autorità inquirente ha proceduto alla cernita dei documenti e ha deciso di conservare quelli che giudica pertinenti per l'inchiesta. Il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario dispongono allora di facoltà di reclamo contro questa misura (consid. 2).

Editions- und Beschlagnahmeverfügung; Siegelung.

Art. 263, 248 Abs. 1 StPO

Opponiert der Inhaber von Papieren gegen deren Beschlagnahme unter Anrufung eines Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechts oder anderer Gründe, so werden die Papiere versiegelt; die Strafbehörde kann danach innert

E. 20

Estratto della decisione della I Corte dei reclami penali nella causa Banca A., B. e C. contro Ministero pubblico della Confederazione del 7 giugno 2011 (BB.2011.20, BB.2011.21, BB.2011.22)

Modalità di verbalizzazione delle deposizioni registrate su supporti tecnici o condotti in lingua straniera.

Art. 76 e segg. CPP

La verbalizzazione integrale delle dichiarazioni rilasciate dall'interrogato nella propria lingua deve rimanere estremamente rara; essa è subordinata ad una necessità essenziale per l'apprezzamento dei fatti di causa da parte di chi dirige il procedimento e costituisce un'eccezione alla regola generale della verbalizzazione nella lingua del procedimento (consid. 2.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.